

revole espresso dal Comitato permanente nel  
l'adunanza in data odierna, approva

#### IV- Eventuali e varie:

1. Richieste di collocamento a riposo  
ai sensi dell'art. 10 dell'accordo presidenziale  
del 6 ottobre 1951.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

L'art. 10 dell'Accordo presidenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui al citato articolo hanno inoltrato domanda, intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, i sottoelencati impiegati:

- Ruggieri rag. Decio - Capo reparto - Effetto:  
7 gennaio 1954. Ha 58 anni di età, un'anzianità di servizio effettiva di anni 29 e mesi 1 e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti; in relazione allo stipendio raggiunto di £ 113.363 mensili lordi per 16 mensilità,